

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1211 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (⁽²⁾).
- (3) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (⁽³⁾) situato nel loro territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (4) La Spagna ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (⁽⁴⁾) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Spagna ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (5) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (⁽⁵⁾) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (6) L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo (⁽⁶⁾) è scaduta il 26 novembre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.
- (7) L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Estonia (⁽⁷⁾) è scaduta il 15 febbraio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.

(⁽¹⁾) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(⁽²⁾) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

(⁽³⁾) «Hoondert Services & Decommissioning B.V.».

(⁽⁴⁾) «DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)».

(⁽⁵⁾) «Green Yard Kleven AS».

(⁽⁶⁾) «Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais».

(⁽⁷⁾) «BLRT refonda Baltic OÜ».

